



CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE PUBBLICHE COMPLEMENTARI ALL'INTERNO DELLA RETE FORMATIVA E EXTRA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI AI FINI DIDATTICI INTEGRATIVI PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

TRA

- L'Università degli Studi di Sassari, Piazza Università n. 21, C.F. 00196350904 nella persona del legale rappresentante, Rettore Prof. Gavino Mariotti, domiciliato per la carica presso la medesima;
- L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con sede legale in Sassari, Viale San Pietro n. 10, C.F e P.IVA 02268260904, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Antonio Lorenzo Spano, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima;

E

- L'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità, della Regione Autonoma della Sardegna - Codice Fiscale 80002870923, con sede legale in Cagliari, Via Roma 223 – 09123, d'ora in poi denominato "Soggetto ospitante" rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Francesca Piras.

PREMESSA

VISTO l'art. 27 del D.P.R. n. 382 del 11/07/1980, che prevede la possibilità per le Università Italiane di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici - extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione specialistica;

VISTO l'art. 37 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina l'attività dei medici in formazione specialistica, ed in particolare prevede per il medico la stipula di uno specifico contratto di formazione specialistica all'atto dell'iscrizione alla Scuola di Specializzazione;

VISTO l'art. 38 del D.Lgs. n. 368 del 17/08/1999, che disciplina le modalità del programma di formazione e lo svolgimento delle attività teoriche e pratiche, previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 34/3 del 12/07/2017 che adotta il nuovo Protocollo d'intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari in applicazione del D.Lgs. n. 517/1999;

VISTO il testo del cita Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e le Università degli Studi di Cagliari e Sassari, che al suo interno disciplina anche i rapporti per lo svolgimento della formazione specialistica;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27/04/2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

VISTO il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 "Riordino delle Scuole di Specializzazione di Area sanitaria";

VISTO il DM 13 giugno 2017, n. 402 "Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione", ed in particolare il punto 1.2 dell'allegato 1 "Standard minimi generali e specifici ed indicatori di performance per l'accREDITAMENTO delle strutture della rete formativa", con particolare

riferimento alle strutture di supporto, pubbliche o private, dette strutture complementari, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni;

VISTA la nota MIUR prot. 17995 del 21 giugno 2017, nella quale è previsto che le Scuole possano inserire le strutture di “Enti non universitari che espletano attività o erogano prestazioni non direttamente riconducibili a quelle erogate dal SSN”, capaci di concorrere al processo formativo delle Scuole;

CONSIDERATO che le Scuole di Specializzazione di area Sanitaria per medici in formazione afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Sassari, hanno interesse ad estendere la propria rete formativa, attraverso la stipula di una Convenzione con l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, finalizzata all’utilizzo di strutture e attività non presenti nell’Università degli Studi di Sassari;

CONSIDERATO che l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere presso la propria struttura specializzandi della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Sassari.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

L’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione Generale della Sanità della Regione Autonoma della Sardegna, di seguito denominato Soggetto ospitante, si impegna ad accogliere presso la propria struttura, nell’ambito delle attività finalizzate al completamento della formazione specialistica della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università degli Studi di Sassari, un numero di specializzandi da concordare annualmente, previa verifica della propria capacità ricettiva e logistica.

Art. 2

L’Università utilizza le strutture di cui al precedente art. 1, per l’espletamento delle attività complementari od integrative di quelle svolte nell’ambito delle strutture di sede della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva, ai fini del completamento della formazione specialistica dei medici in formazione.

Art. 3

Le modalità di accesso del medico in formazione alle strutture di cui all’art. 1 saranno stabilite di volta in volta dal Consiglio della Scuola, in accordo con i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto ospitante sulla base di un progetto formativo che contenga gli obiettivi e le modalità di svolgimento compatibili con le attività svolte nell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale.

Il Direttore della Scuola si impegna a comunicare preventivamente all’AOU e al Soggetto ospitante i nominativi dei medici in formazione, il progetto formativo, nonché il loro periodo di formazione specialistica.

Art. 4

L’attività, i tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, la tipologia degli interventi, che il medico in formazione specialistica dovrà eseguire, dovranno essere preventivamente concordati dal Consiglio della Scuola e dai Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto ospitante.

Art. 5

Al fine di consentire all’Università di erogare il trattamento economico dei medici in formazione, come previsto da contratto, i Dirigenti responsabili delle strutture del Soggetto ospitante dovranno inviare al termine di ciascun mese, alla stessa Università l’attestazione delle presenze su moduli debitamente predisposti. L’impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale del S.S.N. a tempo pieno.

L’attività del medico in formazione specialistica non potrà, in nessun caso, sostituire quella del personale di ruolo del Soggetto ospitante.

Art. 6

L'Università assolve alle prescrizioni di cui all'articolo 41 del D.lgs n. 81/2008 ('Sorveglianza Sanitaria') per quanto concerne la generica idoneità degli studenti in formazione alle mansioni di tirocinante in formazione obbligatoria, laddove ritenuto necessario di concerto con il medico competente del Soggetto ospitante.

Art. 7

Il soggetto ospitante presso il quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa, non avrà alcun onere a proprio a proprio carico, e, pertanto la copertura assicurativa di responsabilità civile contro terzi (RCT) sarà a carico del medico in formazione specialistica, per l'attività svolta dal medico medesimo nelle strutture ospitanti.

Gli estremi identificativi dell'assicurazione RCT predetta devono essere comunicati al Soggetto ospitante dal medico in formazione specialistica.

L'AOU provvede a farsi carico dei costi relativi alla copertura assicurativa obbligatoria INAIL per gli infortuni connessi all'attività svolta dal medico medesimo nelle strutture di cui alla presente convenzione.

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università, in relazione all'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Assessorato convenzionato.

Art. 9

Le Parti garantiscono, ciascuna per quanto di propria competenza, che i trattamenti di dati personali derivanti dall'esecuzione della presente Convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, si svolgano nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, con modalità tali da tutelare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi .

I medici in formazione specialistica nell'espletamento della propria attività sono tenuti al rispetto della normativa sulla privacy prevista dal Regolamento 2016/679/UE e del D.lgs n.196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10

Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Art. 11

La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed avrà validità quinquennale, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza da notificarsi con raccomandata a/r o PEC.

ART. 12

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e da n. 14 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute. Il presente atto, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università degli Studi di Sassari.

Letto confermato e sottoscritto,

Università degli Studi di Sassari

Il Rettore

(Prof. Gavino Mariotti)

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari

Il Direttore Generale
(Dott. Antonio Lorenzo Spano)

**Assessorato dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale
Direzione Generale della Sanità**

Il Direttore Generale
(Dott.ssa Francesca Piras)